



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

AI SIGG. QUESTORI

LORO SEDI

e, p.c.:

AI SIGG. PREFETTI

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DI GOVERNO PER LE
 PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO - BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
 AUTONOMA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 DIPARTIMENTO DEL TESORO

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

OGGETTO: D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92 recante "Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'art. 15, comma 2, lett. 1), della legge 12 agosto 2016, n. 170" – Indicazioni operative.

Seguito: a) 557/PAS/U/017459/12020(1) del 29.11.2017; b) 557/PAS/U/005948/12020(1) del 27.4.2018; c) 557/PAS/U/011572/12020(1) del 13.8.2018.

1. Premessa

Il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 92 detta, come è noto, una disciplina specifica per i soggetti esercenti l'attività di "compro oro", disponendo nel contempo un articolato sistema sanzionatorio in caso di inosservanza degli obblighi ivi stabiliti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Nondimeno, va messo in luce che il regime di questa attività economica è oggi la risultante di due discipline.

Accanto al sistema delineato dal citato D.Lgs. n. 92/2017 – precipuamente votato alla prevenzione del riciclaggio e del reimpiego di capitali illeciti – permane la vigenza della legislazione recata dal TULPS e dal relativo Regolamento di esecuzione.

La coesistenza di questi due “sistemi normativi” ha portato all’attenzione talune questioni applicative, alcune delle quali sono state già affrontate nei precedenti atti di indirizzo.

In particolare, con la circolare del 29 novembre 2017 indicata a seguito *sub a*), è stato chiarito che, con l’assolvimento dell’obbligo di identificazione della clientela stabilito dall’art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 92/2017, deve considerarsi ottemperato anche l’analogo obbligo stabilito dagli artt. 128, primo comma, TULPS e 247 del R.D. n. 635/1940.

Sulla stessa falsariga, improntata a risolvere sulla base del principio di specialità i dubbi interpretativi derivanti dall’astratta sovrapposibilità di più norme, è stata affrontata la questione relativa alle modalità di adempimento dell’obbligo della tenuta del registro delle operazioni giornaliere, di cui all’art. 128, secondo comma, TULPS. Con la predetta circolare è stato evidenziato che per i “compro oro” (da intendersi con riguardo alle attività di compravendita e permuta) tale registro è sostituito dal nuovo sistema delle schede numerate.

2. *I soggetti competenti ad esercitare i controlli sui “compro oro”.*

Una delle novità recate dal D.Lgs. n. 92/2017 è la previsione dell’art. 11, che demanda al Corpo della Guardia di Finanza il compito di esercitare i controlli sull’osservanza delle prescrizioni contenute nel medesimo decreto legislativo.

La disposizione concretizza una vera e propria clausola di riserva in favore della Guardia di Finanza, alla quale appartiene la competenza esclusiva ad accertare le eventuali violazioni, punite a titolo di illecito amministrativo, delle disposizioni contenute nel ripetuto decreto legislativo.

In questo contesto, è emersa la necessità di definire quali iniziative gli agenti e gli ufficiali di p.s. delle altre Forze di polizia possano legittimamente adottare, allorquando, nel corso degli ordinari controlli, rilevino infrazioni alle specifiche disposizioni del menzionato decreto legislativo n. 92 del 2017.

La tematica ha formato oggetto di specifici momenti di confronto con il Comando Generale della Guardia di Finanza, che sono stati estesi al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nell’ambito di riunioni tenutesi presso l’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

All'esito di queste interlocuzioni è stato ribadito che, nel vigente quadro normativo, la legittimazione a procedere direttamente alla contestazione di eventuali violazioni del D. Lgs. n. 92/2017 appartiene al personale della Guardia di Finanza.

Per quanto concerne gli operatori delle altre Forze di Polizia, vanno, invece, valorizzati altri strumenti messi a disposizione dall'ordinamento e, segnatamente, quelli contemplati dall'art. 13 della legge n. 689/1981, rubricato "Atti di accertamento". //

In particolare, tale personale dovrà sviluppare le consentite iniziative idonee a "congelare" la situazione riscontrata *ictu oculi* al fine di non frustrare la successiva attività di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative.

A tal fine gli operatori delle Forze di Polizia diverse dalla Guardia di Finanza potranno assumere informazioni e stendere una relazione di servizio ovvero un "verbale delle operazioni compiute", a cui allegare documentazione utile a comprovare le eventuali violazioni (ad es: copia delle schede contenenti irregolarità in relazione agli obblighi cui sono tenuti i compro-oro, rilievi fotografici, ecc.).

La documentazione predetta dovrà essere redatta in presenza del soggetto controllato, per realizzare il dovuto contraddittorio e, una volta controfirmata dal medesimo soggetto, andrà inviata al competente Comando della Guardia di Finanza per i conseguenti adempimenti.

3. *Indicazioni relative all'ambito di applicazione della procedura di segnalazione delle violazioni del D.Lgs. n. 92/2017.*

Alla luce di quanto sopra esposto, appare opportuno in questa sede fornire anche alcune indicazioni in merito ai casi in cui la predetta procedura possa trovare applicazione.

Il tema si lega, naturalmente, all'individuazione della norma applicabile in fattispecie che astrattamente possono ricadere sotto il dettato sia delle prescrizioni del D.Lgs. n. 92/2017 che di quelle del T.U. delle Leggi di P.S..

Come si è anticipato, tale conflitto tra norme deve essere risolto sulla base del principio di specialità di cui all'art. 15 delle preleggi.

Sulla base di questa premessa, si ritiene che la procedura delineata al precedente paragrafo 2 andrà seguita nel caso in cui emerga l'omessa identificazione della clientela. Infatti, reputandosi gli obblighi di identificazione prescritti dal TULPS assorbiti dalla disciplina in argomento, l'eventuale inosservanza sarà sanzionata ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 92/2017. //

La medesima procedura andrà applicata qualora risulti che gli esercenti l'attività di compro-oro non abbiano adottato sistemi di conservazione dei dati, dei documenti e delle



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

informazioni, idonei a garantire le finalità prescritte dal decreto citato (es: accessibilità completa e tempestiva, integrità e non alterabilità, completezza e chiarezza).

L'adempimento degli obblighi di conservazione dei dati acquisiti costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto, una valida modalità di assolvimento degli obblighi di cui all'art. 128 TULPS. La relativa sanzione, di cui al successivo comma 2 dell'art. 10, appare, dunque, aver assorbito quella prevista dall'art. 17-bis TULPS per l'inottemperanza degli obblighi enunciati dal successivo art. 128.

Resta, invece, ferma la competenza degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ad accertare e contestare le violazioni sanzionate penalmente nonché le ulteriori violazioni, diverse da quelle sopra citate, rilevate nell'esercizio dei poteri di controllo demandati dalla vigente normativa.

Come è noto, infatti, il decreto legislativo in parola non ha abrogato l'art. 128 TULPS, per cui le operazioni diverse dalla mera attività di compravendita e permuta di oggetti preziosi, che implicano qualsivoglia forma di detenzione da parte degli esercenti, continueranno ad essere annotate nel registro delle operazioni di cui alla citata norma, al fine di garantirne la tracciabilità.

In particolare, appare opportuno precisare che, nell'ipotesi di violazione del divieto temporaneo di alienazione o alterazione delle cose preziose ed usate, di cui all'art. 128, quinto comma, TULPS (che peraltro resta fermo per espressa previsione del D.Lgs. 92/2017), troverà applicazione quanto disposto dal citato art. 17-bis del medesimo Testo Unico.

Nel confidare nella puntuale applicazione delle indicazioni qui formulate, si pregano i Sigg. Prefetti, a cui la presente è diretta per conoscenza, di voler comunicare, nelle forme ritenute opportune, i contenuti del presente atto di indirizzo ai Comuni delle province di rispettiva competenza, affinché essi siano partecipati ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia municipale.

I Sigg. Prefetti sono altresì pregati di voler partecipare gli orientamenti espressi con il presente atto alle locali Camere di Commercio Industria e Artigianato, perché ne possano rendere edotte le associazioni di categoria.

L'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta
Gambacurta